

STATUTO ALDAI

***TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 24 GIUGNO 2021***

PREMESSA

Il 12 giugno 1945, in Milano è stata costituita l'Associazione Lombarda Dirigenti di Aziende Industriali (ALDAI) quale Sindacato dei dirigenti di aziende industriali della provincia di Milano, che conserva tale denominazione e ruolo. E' tra i Costituenti la Federazione Nazionale dei Dirigenti Aziende Industriali.

Costituzione - scopi

Art. 1

L'Associazione Lombarda Dirigenti di Aziende Industriali (di seguito ALDAI) è l'organizzazione sindacale dei dirigenti e dei quadri apicali (di seguito Categoria) di aziende produttrici di beni, servizi o esercenti attività ausiliarie. ALDAI aderisce a Federmanager ed alle Associazioni/Confederazioni alle quali la stessa è collegata.

Art. 2

ALDAI è indipendente da qualsiasi ideologia ed Organizzazione politica, non ha scopo di lucro e si propone con principi di trasparenza e partecipazione di:

- a) rappresentare la Categoria nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese, di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
- b) mettere a disposizione del Paese una categoria consapevole dei propri doveri e dei propri diritti, nonché delle proprie responsabilità in seno al mondo del lavoro e nei riguardi della produzione;
- c) tutelare gli interessi dei soci in ogni sede, anche mediante la stipulazione di contratti collettivi o di settore e la trattazione di vertenze;
- d) valorizzare e tutelare il ruolo, lo status dei dirigenti e dei quadri apicali e l'immagine della Categoria;
- e) promuovere, anche in rapporto con le altre componenti sociali, lo sviluppo di relazioni industriali per una migliore efficienza nel rispetto degli interessi generali del Paese;
- f) attivare la partecipazione della Categoria nel processo di evoluzione e di crescita nel territorio, anche attraverso una maggiore presenza negli organismi nazionali e territoriali rappresentativi del mondo del lavoro;
- g) promuovere la costituzione ed istituire le Rappresentanze Sindacali della Categoria presso le aziende (RSA);
- h) assumere iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento professionale della Categoria;
- i) mantenere vivo nella Categoria lo spirito di colleganza e di collaborazione e curare l'assistenza morale e materiale degli iscritti.

Per il raggiungimento dei suoi fini ALDAI può aderire ad altri enti/associazioni che perseguono i medesimi fini in campo regionale, nazionale ed internazionale, nonché costituire Società e/o assumere partecipazioni.

Associati

Art. 3

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutti coloro che, in Aziende industriali o esercenti servizi direttamente interessanti l'industria, rivestono o hanno rivestito la qualifica di dirigente di azienda o di quadro ai sensi dell'art. 2095 Cod. Civ.. Per quest'ultima categoria saranno iscrिवibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22

dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (di seguito "quadri apicali").

Si possono iscrivere, inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, le figure previste come associabili dallo Statuto Federale.

Il superstite del socio può richiedere l'iscrizione al solo scopo di usufruire dei servizi di ALDAI.

Art. 4

L'iscrizione all'ALDAI è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato patti associativi con Federmanager.

Non sono iscrिवibili inoltre coloro che svolgono attività contrarie agli scopi dell'Associazione.

L'incompatibilità non si estende all'iscrizione agli ordini e collegi professionali.

Art. 5

La domanda di iscrizione deve essere formulata per iscritto dall'interessato nel rispetto dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

La Giunta Esecutiva, ai sensi del successivo art. 24, decide sulla non ammissione all'Associazione. Entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'eventuale non ammissione, l'interessato può presentare ricorso al Consiglio Direttivo, che decide in via definitiva entro il termine massimo di 90 giorni.

Art. 6

La posizione associativa è strettamente personale e non è trasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo.

Non è suscettibile di negoziazione, né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale, anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio e dei suoi diritti e obblighi a terzi.

Art. 7

L'associato è tenuto all'osservanza del presente Statuto e del Regolamento, delle deliberazioni di competenza degli organi dell'ALDAI, del Codice Etico, nonché dei contratti collettivi e degli accordi stipulati da Federmanager o dall'ALDAI.

Art. 8

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni.

Le dimissioni devono essere notificate dall'interessato all'ALDAI mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ed hanno effetto immediato. L'associato dimissionario è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dell'anno in corso;

- b) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione;
- c) per morosità;

- d) per radiazione, quando l'associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria o per

gravi infrazioni.

La radiazione deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva. Contro tale decisione, entro 30 giorni dalla sua comunicazione all'interessato, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo che decide entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Avverso quest'ultima decisione entro 30 giorni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in modo definitivo ed inappellabile entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 9

L'associato è tenuto a pagare la quota una tantum all'atto dell'iscrizione nonché il contributo associativo annuale secondo quanto stabilito all'art. 22 lettera e).

Si considera moroso l'associato che non abbia versato il contributo associativo entro il termine stabilito dalla Giunta Esecutiva.

E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire per i dirigenti non in servizio attivo o pensionati una quota associativa in misura ridotta.

L'associato deve comunicare tempestivamente all'ALDAI la risoluzione del suo rapporto di lavoro ed ogni eventuale variazione sopravvenuta nel rapporto stesso.

Organi dell' ALDAI

Art. 10

Sono organi dell'ALDAI:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) il Vice Presidente o i due Vice Presidenti;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.

Negli Organi di cui ai punti b) c) il numero dei rappresentanti dei quadri apicali è stabilito dal Regolamento, con uno sbarramento minimo del 10% di quadri apicali iscritti rispetto al numero totale dei soci.

La quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà in ogni caso superare il 30%.

Non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre cariche od incarichi in organizzazioni sindacali imprenditoriali con funzione di controparte nei riguardi della Categoria.

Le cariche sociali non sono retribuite.

Le eventuali situazioni di conflitto di interessi con le attività di ALDAI da parte di chi ricopre cariche sociali devono essere segnalate dall'interessato o da qualsiasi altro associato che ne abbia conoscenza al Consiglio Direttivo che assumerà in merito le relative decisioni.

L'Assemblea

Art. 11

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati che siano in regola con il pagamento del contributo associativo dovuto.

Ogni associato avente diritto ad intervenire all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato: è consentito un massimo di 5 deleghe per ogni associato.

Le deleghe sono valide sia per le modifiche statutarie sia per l'elezione dei rappresentanti al Congresso.

Spetta al Presidente dell'Assemblea o ai suoi incaricati accertare il diritto d'intervento e la regolarità delle deleghe.

Art. 12

Le Assemblee sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o anche altrove in Milano, almeno 30 giorni prima del termine fissato per l'adunanza, con lettera o con altro mezzo consentito dalla Legge da inviare agli associati all'indirizzo risultante all'ALDAI.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, la data e l'ora dell'Assemblea, precisando i termini della seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.

L'Assemblea può essere chiamata a deliberare anche con votazione per "referendum", con le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo stabilire se l'Assemblea debba essere chiamata a deliberare con convocazione di adunanza, oppure con votazione per "referendum".

Nel caso di votazione per "referendum" la convocazione deve contenere: l'indicazione dell'ordine del giorno e la precisazione che trattasi di Assemblea con votazione per "referendum", l'indicazione della data di chiusura delle votazioni e del luogo dove avviene lo scrutinio delle schede.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano come appartenenza al Consiglio. Il Presidente nomina, tra gli associati, un segretario che redige i verbali dell'adunanza e tre scrutatori per il controllo delle votazioni.

Nel caso di modifiche statutarie lo scrutinio sarà effettuato con l'assistenza di un notaio.

Art. 14

La data di chiusura delle votazioni per l'Assemblea indetta per "referendum" va fissata almeno 30 giorni dopo la data di spedizione della convocazione.

Le schede di votazione, annesse alle lettere di convocazione, per essere valide devono pervenire al luogo dove avverrà lo scrutinio, entro il termine fissato dall'art. 12, e specificato nella lettera di convocazione inviata agli associati.

Lo scrutinio delle schede viene eseguito dagli scrutatori sotto il controllo del notaio verbalizzante e con la supervisione del Comitato Elettorale, nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere gli associati secondo quanto previsto dal Regolamento.

Le particolari modalità concernenti il referendum per l'elezione del Consiglio Direttivo sono disciplinate all'art. 19.

Art. 15

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno entro il primo semestre.

L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo ritenga necessario oppure dietro richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o almeno di un decimo dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Quando l'Assemblea è convocata per deliberare in merito a modifiche statutarie, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le Assemblee indette con votazione per "referendum" ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, anche in caso di modifiche statutarie, si esauriscono in un'unica chiamata al voto; esse sono valide qualunque sia il numero dei votanti e le deliberazioni, in ogni caso, sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti pervenuti.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea può avvenire in videoconferenza con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 16

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) determinare la politica generale dell'ALDAI;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio Direttivo sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori;
- d) deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale ed approvare ai sensi dell'art. 33 il Regolamento annesso allo Statuto;
- e) ratificare le adesioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 e le eventuali revoche;
- f) deliberare su tutti gli argomenti proposti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o comunque ai sensi del secondo comma dell'art. 15;
- g) eleggere i delegati al Congresso Nazionale ordinario e straordinario;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto previsto al successivo art. 32.

Il Comitato Elettorale

Art. 17

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Elettorale tra i soci non candidati a qualsiasi carica sociale.

Il Comitato Elettorale provvede nel rispetto del Regolamento a tutte le attività per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Provisori e per le altre elezioni di competenza dell'Assemblea.

E' l'unico responsabile dell'attuazione delle stesse.

Ha il compito di convocare il nuovo Consiglio Direttivo per la prima riunione.

Il Consiglio Direttivo

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è composto da 40 dirigenti associati, ripartiti fra dirigenti in servizio e dirigenti in pensione nel medesimo rapporto esistente nel totale degli iscritti al momento dell'elezione, assicurando comunque ai dirigenti in servizio non meno di 20 consiglieri.

Almeno tre posti sono riservati ai dirigenti in servizio in aziende minori, intendendosi per tali quelle che non contano più di cinque dirigenti.

In armonia alle norme federali, i posti riservati ai quadri apicali saranno aggiunti ai 40 componenti previsti al precedente primo comma.

Il Consiglio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di vacanza di uno o più membri del Consiglio nel corso del triennio, subentrano automaticamente, nell'ordine, i primi non eletti nella precedente elezione. Il consigliere subentrante dovrà trovarsi, al momento della sostituzione, nello status che il consigliere uscente aveva al momento della elezione, rispettando peraltro la proporzione e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo e all'art. 19 lettera f).

In caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio si dovrà procedere a nuove elezioni.

Decade dal Consiglio Direttivo il membro che abbia totalizzato un numero di assenze superiori a quelle stabilite dal regolamento.

Art. 19

Il Consiglio è eletto dall'Assemblea con una procedura di referendum che deve attenersi ai seguenti inderogabili principi:

- a) votazione a scrutinio segreto;
- b) lista unica di candidati;
- c) possono presentarsi come candidati gli associati iscritti ad ALDAI o Federmanager almeno un anno prima del termine fissato dal Comitato elettorale per la presentazione delle candidature;
- d) ogni candidatura dovrà essere presentata da cinque associati; ciascun associato non può presentare più di un candidato;
- e) ciascun associato non può esprimere più di quindici preferenze;
- f) non potranno risultare eletti più di due membri appartenenti alla stessa azienda e quattro membri appartenenti allo stesso gruppo aziendale;
- g) il Consiglio Direttivo uscente (inteso come Organo) e la struttura di ALDAI non possono svolgere opera di propaganda a favore di singoli candidati o gruppi. ALDAI provvederà alla pubblicazione sui mezzi di comunicazione istituzionali delle candidature;
- h) il voto anche in via telematica potrà essere introdotto con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, a seguito di un progetto che risponda alle norme di legge e della migliore tecnica.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, elegge tra i suoi componenti:

- nella prima riunione il Presidente e il Tesoriere e decide altresì il numero dei Vice Presidenti.
I consiglieri che si candidano alla carica di Presidente devono depositare il programma 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio;
- nella seconda riunione il Vice Presidente o i due Vice Presidenti e gli altri membri della Giunta Esecutiva, fra i consiglieri che si siano candidati.

Il Presidente e almeno uno dei Vice Presidenti devono essere di status diverso.

Non si potrà essere eletti alle cariche di cui ai precedenti commi per più di due mandati consecutivi.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente stesso, o chi ne fa le veci, ritenga di convocarlo.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, in qualsiasi momento, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, o del Collegio dei Revisori dei Conti.

La richiesta deve indicare gli argomenti sui quali il Consiglio Direttivo è chiamato a discutere.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inoltrata con mezzo idoneo con preavviso di tre giorni.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza,

prevalendo, in caso di parità di voti, quello del Presidente. Nelle sedute di Consiglio Direttivo, a richiesta anche di un solo membro, si deve procedere a votazione. Per presenza si intende sia la presenza fisica sia la partecipazione in videoconferenza con pari diritti e con le modalità definite dal Regolamento.

Art. 22

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) elaborare la politica generale dell'ALDAI sulle linee guida fissate dall'Assemblea e promuovere tutte le iniziative occorrenti per realizzarla;
- b) deliberare sulla gestione straordinaria del patrimonio sociale;
- c) approvare tempestivamente il bilancio preventivo;
- d) deliberare in merito alla relazione ed al bilancio consuntivo presentati dalla Giunta Esecutiva e sottoporli all'Assemblea;
- e) determinare la misura delle quote d'iscrizione e dei contributi associativi;
- f) istituire Commissioni Consultive, il cui numero viene stabilito nel Regolamento e nominare i Presidenti i quali non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi. Il Presidente della Commissione in materia sindacale deve essere nominato tra i dirigenti in servizio. I Presidenti delle Commissioni devono riferire semestralmente al Consiglio Direttivo in forma scritta;
- g) approvare su specifiche tematiche Gruppi di Lavoro proposti dalla Giunta Esecutiva o dai Presidenti delle Commissioni;
- h) designare, su proposta della Giunta Esecutiva, i rappresentanti ALDAI presso ogni ente od autorità mediante votazione a scrutinio segreto;
- i) decidere in materia di ricorsi di cui agli artt. 5 e 8;
- l) nominare e revocare il Direttore dell'ALDAI;
- m) nominare i consiglieri nazionali, i delegati all'Unione Regionale e a tutti gli altri Organismi ai quali Federmanager aderisce;
- n) nominare il Comitato Elettorale, previa determinazione del numero dei suoi componenti, scegliendo colleghi che si impegnino a non presentarsi come candidati;
- o) decidere, salvo ratifica dell'Assemblea, le adesioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 e relative revoche;
- p) promuovere e istituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali;
- q) promuovere consultazioni telematiche su temi di preminente interesse per la Categoria, secondo apposita procedura approvata dal Consiglio stesso;
- r) nominare i componenti del Comitato di redazione dell'Organo ufficiale di stampa e degli altri mezzi di comunicazione;
- s) approvare le modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
- t) approvare le modifiche al Regolamento ed al Codice Etico.

La Giunta Esecutiva

Art. 23

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, dal Tesoriere e da altri otto consiglieri o sette nel caso di due Vice Presidenti, eletti ai sensi del precedente art. 20.

Dei membri di Giunta, 6 devono essere dirigenti in servizio e 5 in pensione.

La Giunta Esecutiva deve riunirsi di norma una volta al mese su convocazione del Presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni valgono le norme stabilite per il Consiglio Direttivo al precedente art. 21.

Nel caso di dimissioni, decadenza o revoca di uno dei componenti nel corso del mandato, si procederà all'elezione

del nuovo componente alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 24

Sono compiti della Giunta Esecutiva:

- a) predisporre i programmi dell'attività dell'ALDAI;
- b) curare la gestione ordinaria del patrimonio sociale;
- c) verificare i progetti di bilancio annuali elaborati dal Tesoriere e predisporre le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) stabilire le norme per l'emissione degli ordini di pagamento ed incasso;
- e) decidere sulla non ammissione, decadenza e radiazione dei soci;
- f) stabilire le modalità di riammissione dei soci morosi o già dimissionari;
- g) deliberare sulle modalità di pagamento delle quote d'iscrizione e dei contributi associativi;
- h) decidere sui problemi dei servizi dell'ALDAI e sulle spese del relativo funzionamento;
- i) proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di Gruppi di Lavoro su specifiche tematiche;
- l) attivare con ogni mezzo disponibile l'informazione sull'attività dell'ALDAI;
- m) provvedere ad ogni altra incombenza che le venisse affidata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente - Il/la Vice Presidente/i

Art. 25

Il Presidente rappresenta legalmente ALDAI nei confronti degli associati, dei terzi e di qualsiasi ente ed autorità.

E' il Direttore Responsabile dell'organo ufficiale di stampa del Sindacato.

Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, impartendo le conseguenti direttive e sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e uffici dell'ALDAI; egli ha tra le facoltà quella di conferire mandati speciali "ad negotia" senza necessità di apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo ai quali deve sottoporre, convocandoli entro 15 giorni, le decisioni prese per la ratifica.

Il/la Vice Presidente/i coadiuvano il Presidente e a tal fine possono ricevere da quest'ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.

In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Nel caso vi siano due Vice Presidenti, è sostituito dal Vice Presidente più anziano come appartenenza al Consiglio e, subordinatamente, di età.

In mancanza del Vice Presidente è sostituito dal membro della Giunta Esecutiva più anziano come appartenenza al Consiglio e, subordinatamente, di età.

Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente duri oltre sei mesi, il Vice Presidente più anziano come appartenenza al Consiglio deve convocare con urgenza, e comunque non oltre i 30 giorni successivi, il Consiglio Direttivo per dichiararne la decadenza e procedere all'elezione del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o revoca del Presidente, il Vice Presidente più anziano convoca entro i trenta giorni successivi il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

La maggioranza qualificata dei Consiglieri (metà più uno) può chiedere la revoca del Presidente e/o del/i Vice Presidente/i nei seguenti casi:

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e le direttive del Consiglio.

Il Consiglio che deve essere convocato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, decide sulla revoca con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con cariche politiche nazionali o regionali, nonché con cariche analoghe federali o in enti collaterali della Federmanager.

Il Tesoriere

Art. 26

Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria dell'ALDAI in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. Elabora i bilanci consuntivi annuali e i bilanci preventivi.

Il Direttore

Art. 27

Il Direttore dipende dal Presidente e provvede a dare esecuzione alle sue direttive.

Dirige e coordina i servizi di ALDAI ed è il capo del personale.

Propone al Presidente interventi relativi al personale, alla sicurezza, all'organizzazione, al funzionamento dei servizi, nonché allo sviluppo associativo e realizza le iniziative approvate dal Presidente.

Collabora col Presidente per l'esecuzione del programma e la realizzazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'ALDAI.

E' il segretario della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, alle cui riunioni interviene senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione secondo quanto previsto dal Codice Civile e da altre Leggi in materia.

E' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si potrà essere eletti a tali cariche per più di due mandati consecutivi. Sono eleggibili solo i dirigenti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

I Revisori dei Conti sono eletti contestualmente e con la stessa procedura dei consiglieri.

Nella seduta di insediamento indetta dal Presidente dell'ALDAI i membri effettivi del Collegio eleggono nel proprio ambito il Presidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un revisore effettivo, gli subentra il supplente che ha ricevuto più voti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle riunioni di Giunta Esecutiva partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio, che può farsi rappresentare da altro membro del Collegio stesso.

Il Collegio dei Proviviri

Art. 29

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea e durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Non si potrà essere eletti a tali cariche per più di due mandati consecutivi.

Il Collegio ha le seguenti funzioni:

- a) dirimere le controversie tra associati nonché quelle relative alla disciplina associativa dei singoli iscritti;
- b) decidere sulle impugnative riguardanti la legittimità

statutaria delle decisioni assunte dagli Organi di ALDAI;

c) decidere sul ricorso promosso dall'associato in caso di radiazione di cui all'art. 8 lettera d);

d) decidere in merito alle impugnative dell'associato avverso le delibere adottate dal Comitato Elettorale nei termini stabiliti dal Regolamento;

e) decidere in merito all'esclusione della candidatura per violazione delle regole sulla propaganda segnalata dal Comitato Elettorale nei termini stabiliti dal Regolamento;

f) decidere su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Etico;

g) vigilare sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico dando comunicazione al Consiglio delle accertate inosservanze.

Il Collegio è autonomo e indipendente. Le sue decisioni sono definitive e inappellabili.

Nella seduta di insediamento, indetta dal Presidente dell'ALDAI, i membri del Collegio eleggono nel proprio ambito il Presidente.

Il Presidente del Collegio o altro componente del Collegio da lui delegato ha facoltà di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Possono candidarsi a far parte del Collegio i dirigenti iscritti all'ALDAI o Federmanager da almeno cinque anni e con un minimo di cinque firme di presentazione.

La carica di membro del Collegio dei Proviviri è incompatibile con ogni altra carica o incarico in ALDAI, in Federmanager e negli altri Enti Collaterali.

In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo di un membro effettivo del Collegio gli subentra il supplente che ha ricevuto più voti.

Fatti salvi i termini fissati nel precedente art. 8, il ricorso relativo a qualsiasi controversia da deferire al Collegio dei Proviviri deve pervenire al Collegio stesso non oltre 30 giorni dalla cognizione dei fatti oggetto del ricorso.

Il Collegio deve decidere entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, salvo casi particolari per i quali può disporre una proroga non superiore a 30 giorni. Deve comunicare il lodo al Consiglio.

Il Patrimonio - L'Amministrazione - Il Bilancio

Art. 30

Il patrimonio dell'ALDAI è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'ALDAI;
- b) dai fondi di riserva costituita con le eccedenze di bilancio; L'ALDAI non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Art. 31

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio e la relazione dei Revisori dei Conti devono essere predisposti entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale e devono essere tenuti a disposizione degli associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.

Scioglimento

Art. 32

L'ALDAI può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nell'eventualità che l'Assemblea sia convocata per lo scioglimento dell'ALDAI due volte consecutive in prima e in seconda convocazione a distanza minima di 3 mesi e

massima di 6 mesi l'una dall'altra e non sia raggiunto il numero legale dei partecipanti (tre quarti degli associati), potrà essere convocata una terza Assemblea. In seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento dell'ALDAI con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in quale modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra i soci.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'ALDAI il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Regolamento

Art. 33

Al presente Statuto è annesso il Regolamento che viene approvato contestualmente dall'Assemblea.

Eventuali successive modifiche al Regolamento saranno approvate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Disposizioni finali

Art. 34

La premessa è parte integrante del presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia, al Regolamento ed allo Statuto Federmanager.

INDICE

STATUTO

Costituzione e Scopi.....	(da art. 1 a art. 2)
Associati.....	(da art. 3 a art. 9)
Organi dell'ALDAI.....	(art. 10)
Assemblea.....	(da art. 11 a art. 16)
Comitato Elettorale.....	(art. 17)
Consiglio Direttivo.....	(da art. 18 a art. 22)
Giunta Esecutiva.....	(da art. 23 a art. 24)
Presidente - Il/Il Vice Presidente.....	(art. 25)
Tesoriere.....	(art.26)
Direttore.....	(art.27)
Collegio dei Revisori dei Conti.....	(art. 28)
Collegio dei Proviviri.....	(art. 29)
Patrimonio - Amministrazione - Bilancio.....	(da art. 30 a art. 31)
Scioglimento.....	(art. 32)
Regolamento.....	(art.33)
Disposizioni Finali.....	(art. 34)

REGOLAMENTO ALLEGATO



ALDAI

ASSOCIAZIONE LOMBARDA
DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI



FEDERMANAGER

VIA LARGA, 31 - 20122 MILANO - TEL. 02.583761 - FAX 02.58307557
www.aldai.it